



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Prov. N. 184/15

Perugia,

Oggetto: variazione tabellare – settore civile.

Il Presidente

= visto l'art.35 del D.Lgs 28.1.2008, n. 25 secondo cui avverso le decisioni in tema di riconoscimento e/o revoca dello status di rifugiato adottate, ai sensi dell'art. 22, dalla Commissione territoriale istituita con D.M. 10.11.2014 del Ministero dell'Interno "è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento";

= vista, altresì, la norma dell'art. 2 del D.M. del 10.11.2014 con cui accanto a ciascuna delle Commissioni Territoriali previste dall'art. 1 sono state istituite Sezioni di dette Commissioni composte dai membri supplenti della rispettiva Commissione territoriale;

= rilevato che nel breve lasso temporale di circa 15 giorni sono stati iscritti presso questo Tribunale numerosi ricorsi (oltre 50) avverso provvedimenti di diniego adottati dalla Sezione di Perugia istituita presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e tutto lascia preveder un incremento nell'ordine di migliaia di ricorsi in tempi estremamente brevi;

= che, infatti, da informazioni acquisite presso l'Ufficio competente è risultato che a tutto giugno 2015 la Sezione della Commissione di Perugia ha già emanato oltre 100 provvedimenti di rigetto e che, allo stato, pendono oltre 1.500 richieste di asilo in attesa di decisione;

= considerato che a tale evenienza – ferme eventuali e possibili determinazioni in ordine alla insussistenza della competenza territoriale di questo Ufficio - non è possibile fare fronte con i Giudici delle settore civile in quanto, pur in presenza di un organico pressoché completo, ciascuno di essi, anche in conseguenza delle recenti innovazioni (Tribunale delle Imprese, soppressione e accorpamento delle Sezioni distaccate, normativa in materia di famiglia e filiazione), è chiamato a gestire un carico di procedimenti dovuto a ruoli notevolmente consistenti, oltre che attendere ad una molteplicità di ulteriori compiti connessi alla funzione esercitata nell'ambito della Sezione di appartenenza;

= che, ancora, non è previsto un aumento dell'organico esistente, già di per sé oggettivamente inadeguato;

= considerato che la materia del c.d. diritto di asilo non rientra tra quelle indicate al paragrafo 61.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari come precluse alla cognizione dei Giudici Onorari;

= ritenuto, pertanto, che alle evidenziate esigenze può farsi fronte attraverso una distribuzione dei procedimenti riguardanti i ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale tra i tutti i GG.OO.TT. in servizio presso le sezioni civili (con esclusione di quelli assegnati al settore lavoro) - per i quali con il vigente progetto tabellare, adottato con provvedimento n. 41/2014 del 17.2.2014, è stato disposto l'affiancamento a ciascuno dei Giudici con formazione di un ruolo aggiuntivo – che ne cureranno la trattazione con il rito sommario di cognizione, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 1.9.2011., n. 150,

p.q.m.

DECRETA

= I paragrafi 4.2 e 4.4 del progetto tabellare in vigore riguardante la formazione dei ruoli aggiuntivi dei Giudici Onorari della 1' e 2' Sezione civile sono integrati con la indicazione anche della materia relativa ai ricorsi ex art. 35 del D.Lgs. 28.1.2008, n. 25 avverso le decisioni in tema di riconoscimento e/o revoca dello status di rifugiato adottate, ai sensi dell'art. 22, dalla Commissione territoriale istituita con D.M. 10.11 2014 del Ministero dell'Interno;

= l'assegnazione dei procedimenti avverrà a turno a ciascuno dei Giudici Onorari secondo il seguente ordine:

dott.ssa Alberta Balloni, dott.ssa Cecilia Baldesi, dott.ssa Loretta Internò, dott.ssa Antonietta Martino, dott.ssa Paola Pompei, dott.ssa Mery Fabbroni, dott.ssa Marida Monacelli, dott.ssa Giuliana De Santis, dott.ssa Lucia Innocenzi, dott. Giulio Berti, dott. Federico Fiore, dott.ssa Alessandra Arioti, dott.ssa Rosa Lavanga;

DISPONE

darsi comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, a tutti i Giudici del settore civile, ai GG.OO.TT. interessati, al Dirigente amministrativo e ai responsabili delle Cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Perugia, 17.7.2015.

IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Criscuolo)

